



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 01.03.2021

Indice

Titolo I – Disposizioni sistematiche

Art. 1 – Ambito e finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali

Art. 3 – Presupposto del canone

Art. 4 – Soggetto obbligato

Art. 5 – Tipi di occupazioni

Art. 6 – Gestione del canone

Titolo II – Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Art. 7 – Attivazione del procedimento amministrativo

Art. 8 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Art. 9 – Istruttoria

Art. 10 – Conclusione dell'istruttoria

Art. 11 – Rilascio della concessione/autorizzazione

Art. 12 – Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Art. 13 – Principali obblighi del concessionario

Art. 14 – Ordinanze di divieto di occupazione

Art. 15 – Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

Art. 16 – Sospensione delle concessioni/autorizzazioni

Art. 17 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione

Art. 18 – Subentro nella concessione/autorizzazione

Art. 19 – Rinnovo della concessione/autorizzazione

Art. 20 – Occupazioni d'urgenza

Art. 21 – Occupazioni abusive

Art. 22 – Esclusioni-Esenzioni

Art. 23 – Durata delle occupazioni

Art. 24 – Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relative superficie delle tariffe

Art. 25 – Attività di propaganda elettorale

Art. 26 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Art. 27 – Cantieri edili

Art. 28 – Criteri particolari di determinazione del canone di occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e versamento dello stesso

Titolo III – Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Art. 29 – Istanze per i messaggi pubblicitari

Art. 30 – Tipologie di impianti pubblicitari

Art. 31 – Istruttoria amministrativa

Art. 32 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 33 – Rinnovo, proroga e disdetta

Art. 34 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

Art. 35 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Art. 36 – Rimozione della pubblicità

Art. 37 – Le esposizioni pubblicitarie abusive

Art. 38 – Il piano generale degli impianti pubblicitari

Titolo IV – Tariffe e canone, riduzioni, esenzioni

Art. 39 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 40 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Art. 41 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 42 – Determinazione delle tariffe annuali

Art. 43 – Determinazione delle tariffe giornaliere

Art. 44 – Determinazione del canone

Art. 45 – Agevolazioni

Art. 46 – Versamento del canone

Art. 47 – Ulteriori oneri a carico del titolare

Art. 48 – Contenzioso

Titolo V – Pubbliche affissioni

Art. 49 – Gestione del servizio pubbliche affissioni

Art. 50 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Art. 51 – Riduzione del canone pubbliche affissioni

Art. 52- Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

Art.53- Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Art. 54 – Impianti destinati a pubbliche affissioni

Titolo VI – Accertamenti e sanzioni

Art. 55 - Sanzioni , accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 56 – Sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento

Art. 57 – sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Art. 58 – Rinvio a regolamento generale sulle entrate comunali

Titolo VII – Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

Art. 59 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “camion vela”

Art. 60 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

Art. 61 – Locandine

Art. 62 – Dichiarazioni per particolari fattispecie

Art. 63 – Rinvio al regolamento comunale sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne

Art. 64 – Regime transitorio

Art. 65 – Abrogazioni e modifiche

Art. 66 – Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Allegato B – Coefficienti di riduzione/maggiorazione per le esposizioni pubblicitarie

Allegato C – Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Loano del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed il regolamento sulle insegne. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) *occupazione*: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune come strade, corsi, aree comprese quelle a verde, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- b) *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente di durata pluriennale o infrannuale;
- c) *canone*: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) o dall'occupante senza titolo;
- d) *tariffa*: la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui sub c).

Sono comprese nelle aree comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'art. 3 comma 1 punto 8) del del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

5. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

6. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune -Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Articolo 5 Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, e aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno; possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è, pertanto, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 Gestione del canone

1. La gestione del canone può essere effettuata direttamente dall'ente o mediante affidamento a soggetto esterno secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali. L'amministrazione può affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite ai due presupposti del canone di cui all'art. 3 lettera a) e b).
2. Per ogni aspetto riferito alla riscossione si applica il vigente regolamento sulle entrate comunali.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 7 Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda all'Amministrazione attraverso la procedura telematica all'uopo definita. L'istanza è assunta in carico dall'unità organizzativa individuata, competente alla procedura di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del canone nonché responsabile dell'istruttoria.

La domanda è soggetta ad imposta di bollo, fatta eccezione per quella avanzata all'amministrazione dai soggetti di cui all'art. 16 dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ovvero da Amministrazioni dello Stato, regioni, provincie, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e la residenza ovvero in caso di società il legale rappresentante, il numero di partita I.V.A. e la sede;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e negli altri applicabili, nonché alla costituzione di eventuali cauzioni che l'Amministrazione ritenga opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. In particolare essa dovrà essere accompagnata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa in scala adeguata; qualora la tipologia dell'occupazione lo richieda, dovrà essere prodotta anche una planimetria dello stato di fatto di progetto e di raffronto, i relativi prospetti e la documentazione fotografica. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal DPR 445/2000 e s.m.i.;

3. La domanda per le occupazioni temporanee dovrà essere presentata, a pena di improcedibilità, almeno 15 giorni prima dall'inizio delle stesse, salvo quanto disposto in tema di occupazioni di urgenza dal vigente Regolamento.

4. Per le sole attività produttive il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione è, comunque, subordinato all'inesistenza di debiti pregressi, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, nei confronti del Comune di Loano. L'assenza di debiti pregressi deve essere dichiarata dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza. Gli uffici preposti si riservano di svolgere controlli sulle dichiarazioni in tutti i casi dubbi e, periodicamente, a campione su tutte le altre dichiarazioni e di adottare gli opportuni provvedimenti conseguenti.

5. Il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico finalizzata a manifestazioni ed iniziative organizzate da associazioni, organizzazioni politiche e/o sociali o da singoli soggetti è, altresì, subordinato, all' espressa dichiarazione che tali eventi non perseguono e/o propagandano ideologie fasciste, neonaziste o comunque dei regimi totalitari in genere, comprese degenerazioni del comunismo, da rendere in sede di presentazione dell'istanza.

6. Non sono, comunque, subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 8

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 15 dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio competente all'istruzione della pratica.

3. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda come risultante dall'acquisizione del sistema informatico all'uopo utilizzato.

Art. 9

Istruttoria

1. L'Ufficio procedente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata e, ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione richiesta, entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza, formula all'interessato richiesta di integrazione.

2. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Il personale dell'Ufficio procedente all'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede a richiedere agli Uffici competenti dell'amministrazione i pareri di competenza (es. Comando di Polizia Municipale e/o Ufficio Tecnico), ove necessari.

In particolare l'Ufficio Tecnico si esprime:

a. sulla circostanza che l'occupazione richiesta appartenga alla fattispecie di edilizia libera o soggetta a titolo edilizio;

b. se la stessa rientri in zona soggetta a vincolo; in caso affermativo, il soggetto interessato viene invitato a presentare apposita richiesta al Servizio tutela del paesaggio.

Il Comando Polizia Municipale si esprime sulle eventuali problematiche di circolazione stradale che l'occupazione andrebbe a determinare e sulla compatibilità dell'occupazione rispetto alle disposizioni del Codice della Strada.

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 3 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10

Conclusione dell'istruttoria

1. L'Ufficio procedente, terminata l'istruttoria, rimette gli atti al dirigente preposto al Servizio competente alla gestione del canone per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa o del diverso atto che si renda comunque necessario.

2. L'atto di concessione determina anche il canone dovuto.

Art. 11

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente preposto al Servizio competente alla gestione del canone, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- importo del canone

-marca da bollo nella misura di legge

-deposito cauzionale, qualora dovuto

- spese di rimborso stampati, se dovuti

-diritti di segreteria, se dovuti

-spese per cartelli di segnalazione di accesso o passo carrabile se necessari

2. Per le occupazioni che devono essere precedute da interventi che, al termine della concessione, comportino il ripristino dei luoghi o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Ufficio procedente richiederà un deposito cauzionale, anche a mezzo di fidejussione bancaria, nella misura che sarà concordata con il competente Ufficio tecnico, a titolo di garanzia per l'eliminazione di eventuali danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

3. Per motivazioni inerenti il rispetto del Codice della strada, del decoro urbano, delle particolari condizioni geometriche delle vie e delle piazze nonché del calendario comunale delle manifestazioni, l'ufficio competente al rilascio della concessione, acquisito il parere degli uffici competenti, con provvedimento motivato e in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento, può limitare o negare la concessione.

4. E' vietato il rilascio di autorizzazione occupazioni suolo pubblico e di occupazioni suolo . alle agenzie di scommesse, sale VLT, sale Bingo e similari.

Art. 12

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, tenuto conto che la concessione per le occupazioni permanenti non può essere superiore ai 29 anni, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario
 - eventuali prescrizioni

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 13

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le specifiche disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto nei termini regolamentari.

6. Il concessionario deve custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza nonché mantenerlo in condizioni di ordine e pulizia.
7. Il concessionario deve osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
8. Il concessionario deve evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni, apponendo in caso di pericolo, i prescritti segnali in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
9. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o dall'autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. L'inosservanza degli obblighi indicati nei commi che precedono comporta applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 55.

Art. 14 Ordinanze di divieto di occupazione.

1. Annualmente il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre che per particolari periodi dell'anno in determinate zone del territorio comunale interessate da manifestazioni e/o da un notevole afflusso sia pedonale che veicolare, non vengano rilasciate concessioni temporanee di suolo e/o soprasuolo pubblico per occupazioni mediante ponteggi e cantieri di materiali edili, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché consentire un regolare flusso di circolazione.
2. L'ordinanza di cui al comma che precede, almeno 15 giorni antecedenti la data di inizio del divieto, deve essere comunicata all'Ufficio competente al rilascio della concessione e agli altri Uffici interessati per l'osservanza; la stessa dovrà essere pubblicizzata nei modi di cui al vigente Statuto.
3. Sono comunque possibili deroghe all'ordinanza per ragioni che dovranno essere esaurientemente motivate nell'atto concessorio.

Art. 15 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. Il dirigente preposto al Servizio competente alla gestione del canone può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. In tal caso, previa richiesta scritta del concessionario da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza corresponsione di interessi o quant'altro.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del

canone eventualmente versato e lo svincolo del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

3. Per la restituzione o lo svincolo del deposito cauzionale, dovrà essere prodotta istanza in carta semplice all'Amministrazione comunale che, previa le opportune verifiche, vi provvederà mediante apposita determinazione dirigenziale.

4. Con riferimento alle occupazioni permanenti con dehors, la superficie in origine richiesta e concessa, non potrà più essere oggetto di ampliamento salvo situazioni derivanti da emergenze sanitarie che non daranno luogo ad ampliamenti definitivi.

Art. 16

Sospensione delle concessioni/autorizzazioni

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere l'utilizzo della concessione ed intimare lo sgombero delle aree senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo nel caso di sgombero permanente, nel qual caso si provvederà alla restituzione della somma pagata in anticipo nei termini e con le modalità dell'articolo precedente.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, potrà sollevare eccezioni di sorta.

3. Parimenti il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art. 17

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

a) mancato, parziale o tardivo versamento del canone alle scadenze previste qualora, entro 60 giorni dal ricevimento della messa in stato di mora, persista l'inadempienza;

b) violazione delle disposizioni specifiche concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

c) violazione reiterata nel tempo e risultante da più verbali di contestazione, redatti da competente pubblico ufficiale, da parte del concessionario, degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suolo;

e) mancato utilizzo senza motivazione dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione/autorizzazione con rinvio, qualora siano in vigore specifici regolamenti comunali o disposizioni legislative, alla specifica disciplina ivi prevista, per particolari tipologie di occupazione.

2. La decadenza è disposta con apposito atto del dirigente preposto al rilascio della concessione e non dà diritto alla restituzione del canone già assolto per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o ad eventuali indennizzi risarcitori.

3. Il provvedimento di decadenza è notificata con pec o altro idoneo sistema di notifica.

4. La decadenza dalla concessione intervenuta ai sensi del comma 1 lett. a), b) e c) del presente articolo, comporta l'equiparazione di tali occupazioni a quelle abusive, con le conseguenze previste dal presente regolamento in materia sanzionatoria.

Art. 18 **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dall'esperimento delle procedure di subentro presso l'Ufficio comunale competente, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, producendo istanza corredata dal titolo giustificativo del subentro.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Qualora nell'anno del subentro il canone sia stato versato dal primo concessionario, si intende assolto anche dal subentrante che nulla dovrà, pertanto, corrispondere.
5. Qualora il cedente la concessione sia in debito verso l'Amministrazione comunale per canoni pregressi, la procedura di subentro nella concessione non potrà aver luogo finché il debito non venga assolto.

Art. 19 **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione prima della scadenza, può chiederne il rinnovo giustificandone i motivi.
2. L'istanza, in bollo, deve indicare gli estremi della concessione da rinnovare ed essere formalizzata, con le stesse modalità previste per la presentazione della prima istanza, almeno 15 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Il procedimento attivato con la domanda di rinnovo segue lo stesso iter del rilascio del primo titolo concessorio/autorizzatorio, fatti salvi, per le occupazioni temporanee i termini più brevi di cui al comma 2, assegnati in 2 giorni all'Ufficio responsabile dell'istruttoria e 3 giorni agli Uffici competenti al rilascio dei necessari pareri degli altri uffici comunali competenti.
4. La domanda di rinnovo prodotta nei termini regolamentari dà diritto all'applicazione della medesima misura tariffaria applicata per il precedente titolo concessorio; qualora la domanda sia prodotta al di fuori dei termini anzidetti e non oltre il giorno di scadenza previsto nella concessione/autorizzazione la misura tariffaria è maggiorata del 20%; qualora la domanda sia prodotta oltre il termine di scadenza previsto nella concessione/autorizzazione la misura tariffaria, fatte salve le agevolazioni previste in relazione alla durata dell'occupazione, è aumentata del 50%.

Art. 20 **Occupazioni d'urgenza**

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale titolo concessorio solo in circostanze di somma urgenza nelle quali ad ogni ritardo potrebbe conseguire un pericolo. In tale caso l'interessato dà comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, il quale provvede ad

accertare la sussistenza o meno delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 55 del presente regolamento per le occupazioni abusive, con obbligo di sgombero immediato dell'area occupata illegittimamente.

3. Per le occupazioni giornaliere non é necessario il rilascio del titolo concessorio ma, previa istanza in carta legale, l'ufficio competente all'istruttoria, acquisiti i necessari pareri, provvederà a quantificare il canone dovuto e a richiederne il pagamento.

Art. 21 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione/autorizzazione ovvero disposte a seguito di concessioni/autorizzazioni revocate o venute a scadere e non rinnovate, riscontrate con verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono considerate abusive.

2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Per le sanzioni ad esse applicabili si rimanda a quanto previsto all'art. 55.

4. In caso di occupazioni abusive, a seguito di apposito verbale di contestazione della violazione, il Dirigente preposto al Servizio competente alla gestione del canone provvede, con apposito provvedimento, ad ordinare lo sgombero dell'area e la messa in pristino dei suoli, dello spazio e dei beni pubblici, fissando altresì un congruo termine per l'ottemperanza, comunque non inferiore a 15 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

In caso di mancato rispetto da parte dei responsabili dell'occupazione abusiva del termine fissato, si procederà d'ufficio all'esecuzione coattiva dello sgombero nonché al ripristino dei luoghi, con addebito delle spese.

Il materiale con cui è stata effettuata l'occupazione, oggetto dello sgombero coattivo, verrà affidato al proprietario, se presente. In caso contrario verrà custodito presso aree idonee ed il proprietario verrà invitato al ritiro dello stesso per iscritto, con addebito di eventuali spese di custodia. Qualora l'interessato non provveda al ritiro entro 60 giorni, verrà avviata la procedura per l'acquisizione del materiale al patrimonio comunale.

Art. 22 Esclusioni - Esenzioni

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione anche le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, ovvero che la stessa sia sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo.

2. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

3. Il canone non si applica altresì per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattibili aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.

4. Sono esenti dal pagamento del canone, oltre a quelle previste dall'art. 1, c. 833 della L.n. 160/2019, le seguenti tipologie di occupazioni:

a) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

b) le occupazioni poste in essere da imprese per l'esecuzione di lavori appaltati dal Comune o da altri enti pubblici nonché per gli interventi realizzati da privati per l'amministrazione comunale in caso di opere a scomuto oneri di urbanizzazione nei limiti di tempo e di spazio necessari per l'ordine di esecuzione degli stessi dato dall'Ente e dell'obbligo contrattuale di consegnare all'appaltatore l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera – tali fattispecie devono essere specificatamente indicate nell'istanza;

c) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate e quelle effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;

d) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi poste in essere da soggetti diversi dalle aziende di erogazione degli stessi;

e) le occupazioni in occasione di manifestazioni promosse o comunque patrocinate dal Comune per i fini indicati nello Statuto comunale; l'autorizzazione/concessione del suolo pubblico, per questa tipologia di occupazioni, è rilasciata direttamente dal Dirigente dell'Ufficio competente nell'atto di risposta dell'avvenuto rilascio del patrocinio e/o dell'autorizzazione amministrativa, ove dovranno essere indicate le modalità operative da seguire;

f) le occupazioni poste in essere per promuovere manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati; in occasione di consultazioni elettorali, l'autorizzazione del suolo pubblico, per queste tipologie di occupazioni, è rilasciata direttamente dal Dirigente dell'Ufficio elettorale nella comunicazione di accoglimento dell'istanza ove dovranno essere indicate le modalità operative da seguire;

g) le occupazioni effettuate per permettere tutte le attività finalizzate al recupero degli immobili destinati all'esercizio del culto religioso (restauro/conservazione degli immobili destinati al culto);

h) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata senza scopo di lucro;

i) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

l) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.

Art. 23 Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti non è inferiore all'anno e comunque non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

2. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.

3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 24
Particolari tipologie di occupazione e criteri di
determinazione della relativa superficie e delle tariffe

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del presente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo/ di concessione. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta di un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard, di cui al precedente periodo, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività sul suolo. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4) Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (e simili).

L'occupazione viene calcolata per ogni apparecchio considerando la superficie convenzionale di tali apparecchi pari a 1 mq.

5) Occupazioni da parte di titolari di pluralità di licenze.

Nel caso di esercizio avente una pluralità di licenze è consentita una sola tipologia di occupazione sulla stessa via. Sarà facoltà del titolare scegliere per quale tipologia di occupazione di suolo pubblico presentare istanza ed adeguarsi ai criteri previsti nel presente Regolamento.

6) Spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante nell'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. , del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), è tuttavia consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio per residenti e non, individuate con relativo atto deliberativo, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata convenzionalmente dal presente regolamento in mq 5, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.

Per quanto riguarda le aree destinate al servizio pubblico di parcheggio, gestite tramite cooperativa od altro ed individuate con relativo atto deliberativo, occorre fare riferimento ai provvedimenti di convenzione posti in essere; la superficie di occupazione del suolo è stabilita nei rispettivi atti di convenzione.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Per le fasi di allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, qualora richiesto, deve essere rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La semplice fermata per lo scarico della merce lungo il predetto percorso, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Per le occupazioni con impalcature o similari la superficie di soprassuolo computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale aereo, moltiplicato per lo sviluppo in profondità dello stesso (eccetto la parte già computata ai fini del calcolo del suolo). Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Sia per le occupazioni temporanee che permanenti le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali (es: mq. 2,10 = mq. 3,00; mq. 2,09 = mq. 2,00).

Art. 25

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia.

Art. 26

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le

disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione .

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Art. 27 Cantieri edili

1. I ponteggi di cantiere devono essere realizzati con chiusura perimetrale dal piano strada e/o marciapiede sino ad almeno m. 2,50 di altezza con pannelli lisci di colore beige, verde chiaro o verde bottiglia, oppure dipinti in modo da ripetere la facciata dell'edificio.

2. Le aree di cantiere concesse per gli interventi edilizi devono ottemperare alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Art. 28 Criteri particolari di determinazione del canone di occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e versamento dello stesso

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune, con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 29 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile

dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Servizio ovvero presso il concessionario in caso di affidamento in concessione.

2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, secondo le disposizioni dell'ente

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 , dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), dal presente regolamento e dal regolamento comunale sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne.

5. La domanda, redatta in bollo, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione di integrazione documentale inviata dall'Ufficio se priva di riscontro nel termine ivi indicato, non inferiore a 7 giorni, vale quale provvedimento finale di improcedibilità e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenerne il titolo.

Articolo 30

Tipologie di impianti pubblicitari

1. Le tipologie di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione/concessione sono definite dal vigente regolamento sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne.

2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 31

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione ovvero il concessionario del servizio riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile dell'istruttoria, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullasto relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di tre giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 15 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora non venga effettuato il pagamento entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza nelle more della operatività della procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa, e se richiestone, il titolare, o chi effettua la pubblicità se itinerante, deve esibirla alle forze addette al controllo e vigilanza.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 32

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di identificazione e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 33

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione.

Articolo 34

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 35

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con l'istanza di concessione.

Articolo 36

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel relativo provvedimento, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 37

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti, con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediato oscuramento della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 38

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, regolamentari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. Il piano generale degli impianti pubblicitari e' contenuto nel vigente Regolamento comunale sugli impianti, mezzi pubblicitari ed insegne.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 39

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa standard annua per categoria di importanza per le occupazioni permanenti (TS) di cui all'allegato C, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella del medesimo allegato. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML), nonché per gli anni di occupazione.

FORMULA: $TS \times CE \times MQ / ML \times ANNI$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A)

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa standard giornaliera (TS) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'allegato C va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella del medesimo allegato. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari nonché per i giorni di occupazione.

FORMULA: $TS \times CE \times MQ/ML \times gg.$

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 40

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) tariffa standard;
- b) coefficienti moltiplicatori della tariffa standard.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

11. Sulla pubblicità viene applicata una maggiorazione del 50% per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

12. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 41 **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, nonché per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 42

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria per la zona 1. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 32,50 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.

Per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, non si applica la suddivisione in categorie del territorio comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 43

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 34,30 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.

Per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, non si applica la suddivisione in categorie del territorio comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 44 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di cui agli allegati al presente regolamento e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di cui agli allegati al presente regolamento, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto

6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 45 **Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f) della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti riduzioni, nella misura del 50%:

-per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;

-per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;

- pubblicità effettuata per eventi da comitati, fondazioni, associazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- per la pubblicità relativa a manifestazioni sindacali e di categoria, filantropiche e religiose, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- per le manifestazioni politiche, nonché culturali, sportive, turistiche e di promozione sociale e beneficenza con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

2. Le riduzioni di cui all'art. 1, c .832 della Legge n. 160/2019, sono altresì previste nella misura del 50%.

3. Non è dovuto il pagamento del canone laddove il titolare dell'attività utilizzi i manufatti (esempio lavagnette menù) finalizzati a descrivere i prodotti e servizi offerti, fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'apposizione degli stessi.

Art. 46 **Versamento del canone**

1. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione permanente, il pagamento del canone viene richiesto al fine del rilascio del relativo atto di concessione.

2. Il versamento deve eseguirsi tramite accredito elettronico, mediante apparecchiatura P.O.S. posizionata presso gli Uffici Comunali, mediante modello F24, mediante PAGO.PA od ogni altra modalità consentita dalla innovazione tecnologica.

3. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nell'occupazione, che dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio competente ai fini della determinazione del nuovo canone, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di gennaio.

4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, da effettuarsi con le stesse modalità previste per le occupazioni permanenti, deve essere eseguito prima del rilascio del relativo atto concessorio.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune (giornaliere), il pagamento del canone può essere effettuato, in caso di gestione diretta del servizio, mediante versamento diretto alla Tesoreria del Comune.

5. Per importi superiori a E. 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, in 4 rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del periodo interessato e comunque, per le occupazioni realizzate in corso d'anno, o per il diverso termine di legge, alle scadenze ancora utili.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi gli Euro 12,00 per le occupazioni permanenti e gli Euro 5,00 per le occupazioni temporanee.

7. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 47 **Ulteriori oneri a carico del titolare**

1. Dalla natura patrimoniale del canone oggetto del presente regolamento ne derivano in capo al titolare del relativo atto di concessione/autorizzazione i seguenti adempimenti:

- obbligo di registrazione degli atti di concessione/autorizzazione in caso d'uso o quando l'importo del canone supera quello minimo assoggettabile ad imposta di registro;

- conseguente versamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale vigente al momento della registrazione.

2. Sarà cura del titolare rivolgersi ai competente Uffici per informarsi sull'esatta osservanza degli oneri di cui al presente articolo.

Art. 48 Contenzioso

1. Dalla natura patrimoniale del canone oggetto del presente affidamento deriva che eventuali controversie ad esso inerenti è rimesso alla competenza del Giudice ordinario nelle forme e nei termini previsti dalle leggi in materia.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 49 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è teso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nella misura stabilita nelle disposizioni del vigente regolamento nonché le comunicazioni di carattere commerciale nella misura prevista dal vigente piano approvato nel regolamento delle insegne.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 13 per cento.

2) Per le affissioni di natura commerciale l' 87 per cento.

Articolo 50 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato B del presente regolamento.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale viene applicata una maggiorazione del 50% nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 51 **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 52 **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva o in collaborazione con soggetti ai quali l'ente demanda l'organizzazione dell'iniziativa mediante erogazione di sostegno economico, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 53 **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, compilata secondo le modalità definite dal competente servizio.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente; il Comune o il concessionario devono mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario devono darne tempestiva comunicazione formale al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate nei termini di legge.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non si disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, devono darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art.54 **Impianti destinati a pubbliche affissioni**

1. Per tutto quanto concerne tale materia si rinvia a quanto previsto nel Regolamento comunale sugli impianti, mezzi pubblicitari ed insegne.

TITOLO VI - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 55 **Sanzioni, accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.**

1. Alle occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive sono commisurate all'ammontare della somma di cui al comma 1, entro i limiti indicati nell'art. art. 1, c. 821 della Legge n. 160/2019, come di seguito stabilito:
 - per mancanza dell'atto concessorio: 200%;
 - per omesso versamento del canone:150%;
 - per versamento parziale o ritardato: 130%;
 - per inosservanza agli obblighi del concessionario e violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso: 100%.
3. Le occupazioni di suolo pubblico abusive sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale; la competenza a vigilare sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio competente all'istruttoria le occupazioni abusive e quelle

realizzate in difformità dal regolamento ed agli atti di concessione è in capo al Comando di Polizia Locale.

L'indennità e la sanzione sono irrogate dall'organo competente alla gestione del canone ovvero dallo stesso organo che ha contestato l'abuso mediante apposito avviso contenente invito ad adempiere nel termine di 10 giorni, notificato nelle forme previste dalla legge (con addebito delle spese di notifica).

4. Rimane comunque ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20, c. 4 e 5, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

5. In caso di inosservanza alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00 ex art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della Legge 24/11/1981, n. 689.

6. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute in materia contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 56

Sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento

1. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

Articolo 57

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art.58

Rinvio al Regolamento generale sulle entrate comunali

1. Per tutto ciò che concerne l'accertamento e la riscossione, si rinvia a quanto previsto nel vigente Regolamento generale sulle entrate comunali.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 59

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 60

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Art. 61

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 62

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Art.63

Rinvio al Regolamento comunale sugli impianti, mezzi pubblicitari ed insegne

1. Per le altre tipologie di esposizione pubblicitaria si rinvia a quanto previsto nel Regolamento comunale sugli impianti, mezzi pubblicitari ed insegne

Articolo 64

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il servizio competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzativi e concessori, segnalando ai soggetti interessati le eventuali modifiche da apportare e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. Sono fatte salvi i provvedimenti eventualmente emessi dal servizio tributi e dal concessionario del servizio pubbliche affissioni nelle more dell'adozione del presente regolamento con riferimento alla precedente regolamentazione comunale.

Art.65 Abrogazioni e modifiche

1. Sono abrogati gli art. della parte I e II del Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone in osservanza dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.
2. All'art. 49 comma 1 del Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone in osservanza dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è così riformulato: "Lo spazio esterno può essere composto esclusivamente da: leggio, piani di appoggio, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, pedana, vasi, illuminazione e contenitori per la raccolta rifiuti".
3. L'art. 57 parte III al punto 6, lett. b) del Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone in osservanza dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., è così sostituito:
 - b) Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.p.s. 400 cm.
4. È abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni, approvato con delibera C.C. n. 143 del 25.08.1994 e s.m.i.

Articolo 66 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

TARIFFA ANNUA

4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 32,5 per cento rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.

TARIFFA GIORNALIERA

6. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 34,30 per cento rispetto alla 1a.
7. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine si ritiene corrispondente alle finalità stabilite dall'art. 63 del citato D. Lgs. n. 446/97 la classificazione del territorio comunale in tre categorie differenziate in relazione all'utilità economica che la loro occupazione determina a favore dei concessionari operata con deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 25.08.1994 (allegato A del regolamento comunale T.O.S.A.P.) con le modifiche di seguito indicate nonchè con l'aggiunta delle nuove vie successivamente intitolate (Via Martiri delle Foibe - Via Azzurri d'Italia – Largo Stefano Carrara – Via Baden Powell – Via G. Pendola):

I CATEGORIA

-Piazza Italia – Via Cavour – Via Ghilini – Via Garibaldi – Piazza Rocca – Piazza Vittorio Veneto – Corso Roma – Largo Stefano Carrara – Piazza Massena – Via Firpo – Via Ramella – Arch. Vallino – Via Maccagli – Arch. XXIV Maggio – Arch. Opisso – Via Colombo – Via Riello – Via Doria – P.zza Palestro.

II CATEGORIA

-Via al Giardino - via alla Chiesa - via alle Monache - P.za A. da Noli - p.za Assereto - via Aurelia - banchina porto - via Boragine - via S. Erasmo - campo Cadorna - via Cesarea - via D. Chiesa - via

del Monte -p.za del Pozzo - via del Pozzo - v.le della Libertà - vico della Madonnetta - via della Stazione Vecchia - via delle Peschiere - c.so Europa - via delle Olivette - lung.re Garassini Garbarino - via Isnardi - V.le Libia - lung.re Madonna del Loreto - lung.re Marconi - via Martiri delle Foibe - v.le Martiri della Libertà - p.le Mazzini - lung.re Nazario Sauro - via Raimondi - via Ricciardi - via Richeri - via Rocca - via Siccardi - via Stella - via Telescia - via Trento e Trieste - via Amalfi - p.za Caffaro - via Calatafimi - via Genova - p.le Marconi - via Pisa - via Quarto - via all'Orto - via Caselle - via Venezia - via Marsala - p.le Aicardi.

III CATEGORIA

-Via al Castellaro - via Alba - via Alfieri - via Azzurri d'Italia - v.le S. Amico - via Battisti - via Bergamo - via Birago - via Boccaccio - b.ta Borgarino - b.ta Case - b.ta Chiesa - b.ta Isola inferiore - b.ta Isola superiore - b.ta Molini - b.ta Rivaro -borgo Castello - via Bulaxe - via Carducci - via Como - via Costino M. Carmelo -
via Cremona - via Dante - via degli Alpini - via dei Fej - via degli Orsolani - via dei Gazzari - Via Palestro - via dei Mazzocchi - via dei Pontassi - via dei Prigliani - via dei Pusei - via dei Pusetti - v.le Rimembranza - via delle Berbene - via delle Ciappe - via delle Fornaci - p.le delle Rolandette - p.za di Monte Carmelo - via Foscolo - via Donizetti - via Fogazzaro - via Giordano - via Giusti - I.go Goldoni - via Gozzano - via Isonzo - via IV Novembre - I.go Ariosto - via S. Damiano - via S. Giuseppe - via S. Libera - via Tagliamento - via Tasso - v.le Toti - via Varese - via Verdi - via Verzi - via Vignasse - via Leoncavallo - via Leopardi -via Magenta - via Madre Rubatto - via Mantova - via Manzoni -via Mascagni - via Matteotti - via S. Isidoro - via Meceti - v.le Minniti - via Montale - via Monte Grappa - via Monte Pasubio -via Montello - via Montocchio - via Ortigara - via pascoli - via Palestrina - via Petrarca - via Piave - via Pirandello - via Piste - via Pollupice - via Polo - via Rossini - via Bellini - via D'Annunzio - Via Baden Powell - Via G. Pendola.

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TARIFFA ANNUA

La tariffa standard annua per le esposizioni pubblicitarie è di Euro 40,00.

Il canone dovuto viene determinato moltiplicando tale tariffa per i coefficienti indicati nella tabella sottoriportata per i mq./ml.

TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa standard giornaliera per le esposizioni pubblicitarie è di Euro 0,70.

Il canone dovuto viene determinato moltiplicando tale tariffa per i coefficienti indicati nella tabella sottoriportata per i mq./ml per i giorni di esposizione.

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie si intendono per 10 gg o frazione di esposizione.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE ANNUA	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE TARIFFA
Publicità ordinaria/mezzi pubblici fino a 1 metro quadrato	40	0,33575
oltre 1 metro quadrato		0,45325
Publicità su veicoli propri con superficie fino a 1 metro quadrato portata superiore a 3000kg	40	1,85925
portata inferiore a 3000kg		1,2395
motoveicoli		0,61975

Pubblicità su veicoli propri con superficie superiore a 1 metro quadrato portata superiore a 3000kg portata inferiore a 3000kg motoveicoli	40	2,51 1,67325 0,83675
Pubblicità con pannelli luminosi (se periodo inferiore a 3 mesi, in conto proprio 1/10 della tariffa annuale, se per conto terzi 5/10 tariffa annuale) inferiori a 1 metro quadro superiori a 1 metro quadro	40	1,033 1,3945
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA	COEFFICIENTE TARIFFA
Diapositive/proiezioni cinematografiche fino a 1 metro quadrato inferiori a 30 giorni superiori a 30 giorni	0,7	3,69 1,8428571
Diapositive/proiezioni cinematografiche superiori a 1 metro quadrato inferiori a 30 giorni superiori a 30 giorni	0,7	4,9857143 2,5
Pubblicità varia fino a 1 metro quadrato Striscioni o mezzi simili (tariffa quindicinale) aeromobili palloni frenati distribuzione manifestini mediante amplificazione (per punto di amplificazione)	0,7	19,185714 88,528571 44,271429 3,6857143 11,071429

<p> Pubblicità varia fino oltre 1 metro quadrato</p> <p>Striscioni o mezzi similari (tariffa quindicinale)</p> <p>aeromobili</p> <p>palloni frenati</p> <p>distribuzione manifestini</p> <p>mediante amplificazione (per punto di amplificazione)</p>	0,7	<p>25,9</p> <p>119,52857</p> <p>59,771429</p> <p>4,9857143</p> <p>14,942857</p>
<p>Diritti pubbliche affissioni fino a 1 metro quadrato (costo a manifesto)</p> <p>primi 10 giorni</p> <p>per periodi successivi 10 giorni</p>	0,7	<p>1,6285714</p> <p>0,4857143</p>
<p>Diritti pubbliche affissioni oltre 1 metro quadrato (costo a manifesto)</p> <p>primi 10 giorni</p> <p>per periodi successivi 10 giorni</p>	0,7	<p>2,2</p> <p>0,6517429</p>

Allegato C

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	40
2° categoria	27
3° categoria	24
N° categoria	

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,70
2° categoria	0,46
3° categoria	0,42

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
Categoria unica	0,70

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni¹

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa prevista del presente regolamento.

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE:	I^A CATEGORIA	II^A CATEGORIA	III^A CATEGORIA
1) in aree di mercato a ciò destinate	1.47	1.15	0.81
2) commercio in forma itinerante	1.70	1.33	1.05
3) da parte di p. e. in aree prospicienti/aderenti gli stessi	0.33	0.30	0.29
4) commercio fisso	1.04	1.00	0.64
5) in occasione di fiere o festeggiamenti	2.34	2.35	1.24
6) attività dello spettacolo viaggiante, giochi e mestieri girovaghi	1.04	0.93	0.76
7) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1.30	1.26	1.19
8) impianti pubblicitari, bandiere, striscioni, etc.	2.34	2.26	2.07
9) per manifestazioni politiche, culturali e sportive (non patrocinate)	0.53	0.39	0.26
10) parcheggi per residenti	1.40	1.10	0.90
11) parcheggi pubblici	1.60	1.30	1.10

12) di qualsiasi natura, diverse da quelle che precedono	3.91	3.3	2.88
--	------	-----	------

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE:	I^ CATEGORIA	II^ CATEGORIA	III^ CATEGORIA
------------------------------	--------------	---------------	----------------

1) in aree di mercato attrezzate (box) a ciò destinate	4.67	3.29	0.33
2) da parte di p.e. e aree commerciali in aree prospicienti/aderenti gli stessi	0.67	0.52	0.37
2 bis) commercio fisso	0.53	0.49	0.33
3) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edili- zia	6.08	6.59	6.31
4) impianti pubbli- citari, insegne, etc	6.08	6.59	6.31
5) passi ed accessi carrabili	1.14	1.11	1.11
6) di suolo e/o soprassuolo con apparecchi automa- tici per la distri- buzione dei tabacchi	0.4	0.33	0.27
7) di suolo per distribuzione di carburante	0.05	0.04	0.03
8) di qualsiasi na- tura diverse da quelle che precedono	2	1.32	0.66